STATUTO

ART. 1 – Denominazione e sede
E' costituita con sede in Correggio, un'associazione sportiva senza scopo di lucro, denominata IDEA FITNESS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, o più brevemente IDEA FITNESS A.S.D.
La modifica della sede sociale, all'interno del Comune, potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria e non costituirà modifica del Presente Statuto.

ART. 2 Scopo, oggetto e fini dell'associazione
L'associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale è apolitica e non ha scopo di luco, sorge per aggregazione spontanea di coloro che praticano, promuovono e propugnano l'esercizio di attività sportive.
L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica olimpica e paralimpica, con particolare riferimento allo sport Fitness, ginnastica per tutti, nonché, più in generale, delle discipline sportive considerate ammissibili dai Regolamenti e dalle disposizione del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale degli Associati, che il consiglio Direttivo dovesse deliberare.
L'associazione potrà organizzare, promuovere ed aderire a gare e campionati sia nazionali che internazionali ed istituire scuole.
Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato o a qualsiasi altro titolo e gestire, strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive sopra indicate. Potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutari.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva.
Inoltre, potrà svolgere previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, come consentito dall'art. 9 del D.lgs n. 36 del 28/02/2021 e nei limiti imposti dalla normativa tempo per tempo vigente, anche e non solo al fine di reperire fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.
Nell'ambito delle già menzionate attività secondarie e strumentali l'associazione potrà svolgere la gestione di un posto di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente potrà contrarre prestiti e mutui anche a medio o lungo termine.
L'associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapproto.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione potrà comunque avvalersi, qualora ritenuto opportuno, di collaborazioni, anche a titolo oneroso, di tecnici esperti del settore, siano essi Associati che soggetti a terzi.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva a cui aderirà, per sé e per i propri tesserati, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione, Discipline Associate e/o dell'Ente di Promozione a cui si affilierà, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali e/o dell'Ente di Promozione, Discipline Associate a cui è affiliata, dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva

ART. 3 – Durata
La durata della società è illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria dei propri Associati.

ART. 4 - Soci
Il numero dei soci è illimitato e la durata della loro adesione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo limitato, salve le previsioni di cui infra per i casi di recesso, esclusione e decadenza.
Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, giuridiche, gli enti privati senza scopo di lucro o economico, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, senza distinzione di età, sesso e condizione sociale. I soci non dovranno avere scopi o interessi contrastanti o alternativi a quelli dell'associazione.

ART. 5 – Ammissione a socio
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne redigere una domanda su apposito modulo, impegnandosi nel contempo ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda.
Il consiglio direttivo potrà decidere su un eventuale rifiuto che deve sempre essere motivato; contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne, fatte salve le norme tempo per tempo vigenti in materia.
La quota associativa non può essere rivalutata o trasferita a terzi.

ART. 6 – Diritti e doveri del socio.
Tutti gli Associati godono di uguali diritti, compresi l'elettorato attivo e passivo, ricorrendone i presupposti.
La qualifica di socio individuale dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme di Statuto e di eventuali regolamenti ed alle elezioni degli organi direttivi.

I soci individuali sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché al pagamento della quota sociale iniziale e di quella annuale nonché di quelle straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo.
I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale contributo dovrà essere determinato annualmente per l'esercizio successivo con delibera del Consiglio direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituito. Gli associati avranno 30 giorni di tempo dalla data della comunicazione, da affiggere nella bacheca presso la sede sociale, per ottemperare al versamento della quota. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare un supplemento di quota o quote associative straordinarie nel caso di necessità straordinarie, da illustrare compiutamente in fase di rendiconto annuale o di assemblea ordinaria dei soci, appositamente convocata. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I soci potranno, a loro insindacabile giudizio, versare un contributo annuo superiore a quello stabilito dal Consiglio Direttivo. Tale maggior versamento non darà luogo ad alcun differente potere in termini di voto, ma dovrà essere annotato da parte dei consiglieri sui libri sociali dell'associazione.
L'associato minore di età esercita il diritto di voto in Assemblea per il tramite di un esercente la potestà genitoriale, in conformità alle norme tempo per tempo vigenti in materia.

ART. 7 – Perdita della qualità di socio – Recesso

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Il socio che voglia recedere dall'associazione può farlo comunicando per iscritto al Consiglio Direttivo la sua intenzione; l'effetto del recesso si produce dal momento in cui la comunicazione giunge all'Associazione, fatta salva la necessità di una delibera del Consiglio direttivo che ratifichi il recesso per la successiva annotazione nel libro soci. Restano fermi gli obblighi del socio receduto per eventuali crediti, pecuniari o di presentazione, che dovesse ancora vantare l'associazione nei suoi confronti, crediti per i quali l'associazione può richiedere l'esecuzione in forma specifica ovvero rivalersi su terzi debitori del socio.

ART. 8 – Esclusione del socio

Il provvedimento di esclusione del socio è deliberato dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo nel caso in cui:

a- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b- senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
c- in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione;
d- incorra in una causa di decadenza prevista da norme speciali o dallo statuto;

e dovrà essergli comunicata a mezzo raccomandata nei casi a-,c- e d-. E' sufficiente invece l'affissione continuata per 10 gg alla bacheca sociale del verbale del Consiglio Direttivo per il caso b-.

Il Consiglio Direttivo dovrà sempre redigere apposita relazione motivata per l'esclusione del socio comunicandola all'interessato e consentendogli facoltà di replica. Contro il provvedimento di esclusione l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Restano fermi gli obblighi del socio escluso per eventuali crediti, pecuniari o di prestazione, che dovesse ancora vantare l'associazione nei suoi confronti, crediti per i quali l'associazione può richiedere l'esecuzione in forma specifica ovvero rivalersi su terzi debitori del socio.

Art.9 – Comunicazione delle delibere – impossibilità alla restituzione di quote
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso, neppure parziale, dei contributi a qualunque titolo versati all'associazione, così come gli eredi dei soci deceduti non possono vantare alcun diritto o pretesa sulle quote versate dal socio defunto. Restano salvi i diritti del socio derivanti da obbligazioni che l'associazione avesse contratto con lui ad altro titolo, ivi inclusi finanziamenti a titolo gratuito ed oneroso.

ART. 10 – Fondo comune
Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali incassi, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 11 - Esercizio sociale e rendiconto
L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno solare successivo. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio da presentare all'assemblea degli associati. Il rendiconto dovrà evidenziare le entrate e le spese, fornendo le informazioni richieste dalla normativa civilistica e fiscale vigente. Il consiglio direttivo deve convocare l'assemblea per deliberare l'approvazione del rendiconto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari motivi, fatti constatare dal consiglio direttivo, lo richiedano, la predisposizione del rendiconto economico e finanziario potrà essere posticipata di due mesi e l'assemblea per l'approvazione del rendiconto potrà convocarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto e la relazione illustrativa saranno depositati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea di approvazione, in modo che ciascun socio ne possa prendere opportuna visione. I rendiconti approvati con i relativi allegati saranno affissi presso la sede sociale immediatamente dopo la delibera di approvazione e rimarranno quivi esposti per almeno un mese.
Gli utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

ART. 12 – Organi dell'Associazione
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea degli associati;
b) il consiglio direttivo;
c) il Presidente ed il Vicepresidente.
d) Il Collegio dei Revisori, se previsto.

ART. 13 – Assemblee
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione avviene a cura del Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o necessario e comunque almeno una volta all'anno in sede ordinaria per l'approvazione del rendiconto.
L'assemblea ordinaria può altresì essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo di tutti i soci con diritto di voto. In

questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, purché nel territorio provinciale), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione dell'assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico e finanziario deve essere affissa nella bacheca sociale almeno 20 giorni prima. Tutte le delibere dell'assemblea dei soci dovranno essere affisse nel locale della sede sociale per i 20 giorni successivi all'adozione.
È ammesso lo svolgimento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante audio/video conferenza (anche in modalità mista, ovverosia con intervento in presenza ed in audio/video conferenza), tramite mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto

ART. 14 – Competenze dell'assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto consuntivo;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo.

Essa a luogo almeno una volta all'anno, di norma entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o, eccezionalmente, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 – Assemblea straordinaria
L'assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

ART. 16 - Maggioranze costitutive e deliberative
In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote sociali. Ad ogni socio spetta un voto indipendentemente dall'importo del contributo versato.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei ¾ dei soci presenti.

ART. 17 – Funzionamento dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa. La nomina del segretario dell'assemblea è fatta dal Presidente dell'assemblea.
Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea soltanto da un altro socio. La rappresentata deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dall'associazione.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed ha valore solo per singole assemblee con effetto anche per le seconde convocazioni delle medesime. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro associato.

ART. 18 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di sette membri scelti tra gli associati.

I componenti del consiglio direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Sportiva, Disciplina Associata, Ente di Promozione Sportivo di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni Sportive, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportive e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportive ad esso aderenti, del CIP o di uno qualsiasi degli Organismi sportivi ad essi aderenti, a radiazione, squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a sei mesi.

Gli Associati eletti non posso ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni, e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

La convocazione è fatta mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale non meno di cinque giorni prima dell'adunanza. Nei casi di massima urgenza la convocazione potrà effettuarsi anche due giorni prima dell'adunanza, anche se andrà comprovata l'avvenuta comunicazione a tutti i consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, o anche se non convocate, quando sia presente la totalità dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il consiglio direttivo in quanto organo collegiale è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria gestione, la quale dovrà perseguire il soddisfacimento dell'oggetto sociale in relazione ai versamenti annui fissati per gli associati ed alle altre forme di finanziamento ottenibili.

Spetta, pertanto, al consiglio a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari; delegando eventualmente singoli consiglieri e specificando eventuali autorizzazioni di spesa o di impegno verso terzi, ivi inclusa l'assistenza di tecnici o professionisti;
b) redigere il rendiconto economico e finanziario dell'associazione;
c) compilare i regolamenti interni, che costituiscono completamento del presente statuto ma non ne modificano il contenuto, né si considerano ad esso allegati;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale compresi eventuali contratti di sponsorizzazione commerciale per abbinamento sportivo;
e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni sportive autonome;
f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
g) nominare i responsabili delle singole formazioni e delle branche di attività;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

ART. 19 - Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni o perdurante mancanza di uno o più consiglieri, il consiglio direttivo procederà a nominare in sostituzione altri soci, ricorrendo ai primi tra i non eletti nelle ultime elezioni sociali.

I nuovi amministratori eletti dall'assemblea rimarranno in carica fino alla scadenza del periodo di durata in carica degli amministratori a cui vanno ad affiancarsi. Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza dei membri del consiglio direttivo, si intende scaduto l'intero consiglio e si dovrà convocare con urgenza l'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio direttivo.

ART. 20 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente, che viene eletto dal consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono eserciate dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento le mansioni del Presidente e/o del Vicepresidente vengono esercitate da altri consiglieri espressamente designati dal consiglio direttivo.

ART. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori è nominato quando è disposto da un obbligo di legge o per delibera volontaria.

Il collegio dei revisori è composto di n. 3 membri nominati dall'assemblea anche tra i non soci. Il collegio nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dura in carica n. 4 anni. Il Collegio ha il compito di controllare l'amministrazione dell'associazione ed i libri sociali, se tenuti. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee alle quali presenta la relazione annuale sul Bilancio Consuntivo.

ART. 22 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva, Disciplina associata, Ente di promozione Sportivo di appartenenza.

ART. 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, fermo restando quando in appresso indicato.

Il patrimonio residuo andrà devoluto ad altra Associazione o società sportiva dilettantistica con finalità analoghe o a fini sportivi in generale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge tempo per tempo vigente e/o dalle competenti Autorità.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana e/*o Ente di promozione sportiva* o Disciplina Associata a cui l'associazione è affiliata, del CONI, del CIP, della normativa speciale in materia, ivi comprese le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36 del 28/02/2021, e successive modifiche ed integrazioni, e in subordine, le norme del Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 06 DIC. 2023
N. 2985 CON € 200,00
IL DIRETTORE DEL D.P.

Direzione Provinciale di Reggio Emilia - Ufficio Territoriale di Reggio Emilia

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni
Il Funzionario
Roberta Camarda